



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MARENGHI</u>	<u>ENZO MARIA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SILVESTRI</u>	<u>ENZO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FRASCA</u>	<u>AVV FERDINANDO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 172/15
depositato il 09/02/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302019/2014 IRES-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302019/2014 IRAP 2009
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

TAURASI SRL
VIA CARPIGNANO 83035 GROTTAMINARDA AV

rappresentato da:

TAURASI PASQUALE
C/DA SIANANA 64 83040 FONTANAROSA AV
in qualità di liquidatore

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

rappresentante difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 172/15

UDIENZA DEL

26/06/2015 ore 11:00

SENTENZA

N°

569/2016

PRONUNCIATA IL:

26/06/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15/04/2016

Il Segretario

Antonio Imbriano

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 22/10/2014 all'Agenzia delle Entrate di Avellino e depositato il 09/02/2015 presso questa Commissione Provinciale, TAURASI la S.r.l. , in persona del legale rappresentante , proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TFK030302019/2014 , notificato il 23.09.2014 relativo all' imposta IRES e IRAP , oltre sanzioni ed interessi per complessivi di € 6.464,00 per l'anno di imposta 2009, assumendo l'erroneo ricorso al metodo induttivo di accertamento per presunzioni semplici di fittizietà delle operazioni fatturate, errore di calcolo nella determinazione delle basi imponibili nonché il difetto di motivazione . Concludeva quindi per l'annullamento integrale dell'accertamento, previa sospensiva, con vittoria di spese .

L'opposta Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente per resistere alla avversa pretesa, ribadendo la legittimità dell'accertamento eseguito in via induttiva a seguito della verifica operata conclusasi con la notifica del PVC 960/2013 che aveva portato alla scoperta di elementi certi che portavano inequivocamente ad escludere l'effettività di tutte le fatture di spese per mancanza di inerenza e mancanza di prova delle prestazioni genericamente indicate nei documenti fiscali . Elencava le varie tipologie di documenti e le ragioni che portavano ad escludere la veridicità delle singole prestazioni, e per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .

Alla udienza camerale del 26/06/2015 la Commissione decideva la controversia come da dispositivo in atti .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il Collegio, sulla scorta della documentazione esibita dalla ricorrente che il giudizio debba essere dichiarato estinto a seguito della avvenuta cancellazione, in data 22/05/2014, della società ricorrente dal Registro delle Imprese, e per la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio . Attesa la natura costitutiva della cancellazione della società dal Registro delle Imprese (v.Cass.sez.un. 22.2.2010, n. 4060) e l'assenza di residui attivi, come risulta dal bilancio di liquidazione esibito, sarebbe inutile la prosecuzione del giudizio nei confronti dei soci, in quanto gli stessi risponderebbero per le obbligazioni sociali insoddisfatte solo con quanto residuo dopo lo scioglimento e la liquidazione (Cass.sez.un. 12-3-2013, n. 60/70) .Appare pertanto chiara l'inesistenza di qualsiasi interesse delle parti (art. 100 c.p.c.) alla prosecuzione del giudizio e la necessaria declaratoria di estinzione a seguito del venir meno del soggetto opponente.

Sussistono ovvi motivi di equità per disporre la compensazione integrale delle spese .


P.Q.M.

La Commissione così provvede :

-Dichiara l'estinzione del giudizio . Spese compensate .

Avellino, 26/06/2015

Il Relatore



Il Presidente

